COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 23/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER IL DETENTORE DI CANE MORSICATORE IDENTIFICATO CON MICROCHIP N. 380260140201697 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ORDINANZA MIN. SAL. 06/08/2013, DEL DDR N. 164 DEL 16.11.2009 E DELLA DGR N. 2014 DEL 03/08/2010.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
- gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
- l'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009 - "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale d Igiene Alimentare 16 novembre 2009, n. 164 "O.M. 03.03.2009, art. 3, comma 1 - "Definizione di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario a seguito di episodio di morsicatura od aggressione";
il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 - "Percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
la Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2010, n. 2014 - "Prime disposizioni per l'organizzazione dei percorsi formativi per i proprietari di cani, ai sensi dell'O.M. 03 marzo 2009 e del D.M. 26 novembre 2009";
l'Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2011 - "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata

dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208;
l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 - "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015 - "Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 6 agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2024, n. 199;
l'Ordinanza del Ministero della Salute 06 agosto 2024 - "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani."(GU n. 199 del 26-8-2024);
la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
la Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60 - "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";
il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

Evidenziato che:

Per favorire la formazione e l'acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni con i Servizi Veterinari delle ASL, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani;

I percorsi di formazione sono previsti dall'ordinanza 3 marzo 2009, relativa alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, e dalle successive proroghe, modifiche e integrazioni;

il Decreto del 26 novembre 2009 ha definito i contenuti del corso base;

Rilevato, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e *ss.mm.ii.*, prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute 06 agosto 2024, quanto segue:

- A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i Comuni, su indicazione dei Servizi Veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi;

Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane;
Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 8/2/1954 n.320 "Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i Servizi Veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e

della corretta gestione da parte del proprietario;
I Servizi Veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;
I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, ai sensi del comma 2;
I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3, stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio, sia museruola;

Vista la nota dell'Azienda ULSS 5 Polesana Prot. n. 0061689 del 17/06/2025, acquisita agli atti del Comune di Rovigo con Protocollo N.0045641/2025 del 17/06/2025, con la quale il Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche comunica che, a seguito dell'episodio di aggressione/morsicatura verificatosi in data 03/06/2025 e dei controlli effettuati dal personale del medesimo Servizio, in base al Decreto n. 164 del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare del 16/11/2009, il cane di proprietà identificato con **microchip n. 380260140201697** è stato valutato in **categoria di rischio = 3 (tre)** e, contestualmente, richiede in applicazione delle norme vigenti, un'apposita Ordinanza che obblighi il proprietario a:
a) stipulare una polizza assicurativa, se non già in essere, di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal cane, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
b) utilizzare guinzaglio e museruola in luoghi pubblici;
c) seguire il percorso formativo/informativo con rilascio del patentino (Delibera Giunta Regionale n. 2014 del 03/08/2010) come disposto dall'art. 1, c. 7 della O.M. 06/08/2013; la documentazione relativa alla frequenza di suddetto corso dovrà essere presentata al Comune trasmettendo copia del patentino ottenuto entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento;
d) far seguire al cane un percorso comportamentale.

Al fine di evitare ulteriori episodi di morsicatura, si richiede inoltre di consigliare il proprietario del cane a:
e) detenere il cane in libertà soltanto in aree ben circoscritte da apposita recinzione adeguata al contenimento degli animali, controllando costantemente e ripristinando l'integrità della recinzione stessa;
f) porre sempre attenzione a che il cancello di accesso al cortile di casa sia sempre chiuso e non apribile dall'esterno, in modo da scongiurare la fuga in strada del cane;
g) applicare all'esterno apposita tabella con la dicitura "ATTENTI AL CANE";
h) non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei, bambini, anziani o altri animali;
i) non affidare il cane a persone inadeguate alla sua corretta gestione.

Precisato che, come indicato nella predetta nota dell'Azienda ULSS 5 Polesana, per l'adempimento agli obblighi di cui ai punti c), il proprietario del cane potrà servirsi di iniziative formative promosse dall'Azienda ULSS 5 Polesana o da altre Aziende Sanitarie Regionali, entro il termine di 12 mesi dal ricevimento dell'Ordinanza;

Ravvisata la propria competenza in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

Verificati i presupposti di cui all'art. 54 del D.Lgs.n.267/2000, relativi al carattere di contingibilità, riscontrati nel fatto imprevedibile, temporaneo, accidentale, eccezionale e costituente pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché di urgenza, riscontrati nell'imminenza del pericolo che si

rende necessario fronteggiare immediatamente;

Ritenuto opportuno, a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, adottare apposita Ordinanza nei confronti del proprietario del cane morsicatore identificato con **microchip n. 380260140201697,** residente a Rovigo, le cui generalità sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non ostensibile.

Visti:
il D. Lgs. n. 502/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e *ss.mm.ii.*;
l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ai sensi dell'Ordinanza Min.Sal.06.08.2013, del D.D.R.n.164 del 16.11.2009 e della D.G.R.n. 2014 del 03.08.2010;

ORDINA

al proprietario del cane morsicatore identificato con **microchip n. 380260140201697**, residente a Rovigo, le cui generalità sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non ostensibile nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:
a) stipulare una polizza assicurativa, se non già in essere, di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal cane, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
b) utilizzare guinzaglio e museruola in luoghi pubblici;
c) seguire il percorso formativo/informativo con rilascio del patentino (Delibera Giunta Regionale n. 2014 del 03/08/2010) come disposto dall'art. 1, c. 7 della O.M. 06/08/2013; la documentazione relativa alla frequenza di suddetto corso dovrà essere presentata al Comune trasmettendo copia del patentino ottenuto entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento;
e) detenere il cane in libertà soltanto in aree ben circoscritte da apposita recinzione adeguata al contenimento degli animali, controllando costantemente e ripristinando l'integrità della recinzione stessa;
f) porre sempre attenzione a che il cancello di accesso al cortile di casa sia sempre chiuso e non apribile dall'esterno, in modo da scongiurare la fuga in strada del cane;
g) applicare all'esterno apposita tabella con la dicitura "ATTENTI AL CANE";
h) non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei, bambini, anziani o altri animali;
i) non affidare il cane a persone inadeguate alla sua corretta gestione.

INFORMA

che per l'adempimento agli obblighi di cui ai punti c), il proprietario del cane potrà servirsi di iniziative formative promosse dall'Azienda ULSS 5 Polesana o da altre Aziende Sanitarie Regionali, entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della presente Ordinanza;
che gli organi di Polizia e di controllo veterinario competenti per territorio hanno l'obbligo di far rispettare la presente Ordinanza;
che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, il Comune di Rovigo procederà nei confronti del destinatario mediante denuncia presso la Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 650 c.p.;

che avverso la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi della L.n.1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971;
che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Garavello, Funzionario Tecnico della Sezione Ambiente ed Ecologia, reperibile presso gli uffici comunali siti in via Badaloni 31 nei giorni ed orari di apertura al pubblico, al numero di telefono 0425.206461 e all'indirizzo e-mail alessandro.garavello@comune.rovigo.it;
che il Responsabile del Servizio è l'Ing. Marzia Rizzi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
che l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è la Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo;
che il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è comunerovigo@legalmail.it.

DISPONE

che l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza sia **immediata**;
che la presente Ordinanza sia **immediatamente notificata** al destinatario, le cui generalità sono riportate nell'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non ostensibile, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
che la presente Ordinanza sia inviata, per i seguiti di competenza:

- all'Azienda ULSS 5 Polesana - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo.

DÀ ATTO

• che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on-line* del Comune di Rovigo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
• che le informazioni necessarie per la notifica sono riportate nell'allegato A, che integra il presente provvedimento, ma viene sottratto alla pubblicazione, in quanto contenente dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;
• che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Rovigo, alla sezione "Amministrazione Trasparente - Interventi straordinari e di emergenza".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale